



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI LIVORNO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. n°	484/18
R.G. n°	144/17
Resp. n°	403/18
Ord. n°	2989/18

La Giudice di Pace di Livorno nella persona dell'Avv. Emanuela Ercolini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di opposizione all'esecuzione iscritta al n° 1141/2017 R.G. promossa da:

[redacted]  
nato a [redacted], C.F. [redacted] res. a [redacted] a  
[redacted] elettivamente domiciliato in Pisa Lungarno Buozzi n° 13,  
presso lo studio dell' [redacted] che lo rappresenta e difende per  
mandato in atti, il quale ha dichiarato ai fini e per gli effetti degli artt. 133,  
134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di  
Cancelleria al seguente numero di fax: 050/581122 - o alla pec  
[redacted] it.

**(ATTORE)**

**CONTRO**

**EQUITALI SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA**

in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in via Grezar n° 14.

**(convenuta)**

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.

PRIMA UDIENZA: 12.05.2017.

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 20.04.2018.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**per l'attore:** "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, - in via preliminare, concorrendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. [redacted]

[redacted] e delle cartelle esattoriali n° [redacted] 0, n° [redacted], n° [redacted] e n° [redacted] ivi contenute;- - nel merito: a) accertare

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Emanuela Ercolini

l'inesistenza del credito posto a base dell'intimazione di pagamento e delle cartelle opposte e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) e dichiarare nulle e di nessun effetto l'intimazione di pagamento n. [redacted] e delle cartelle esattoriali n° [redacted] n° [redacted] e n° [redacted] per le ragioni riportate in premessa ivi contenute; il tutto in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. Come per legge".

**per la convenuta Equitalia servizi di Riscossione spa rimasta contumace:** nessuna conclusione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e viene, pertanto, accolta.

La presente sentenza viene redatta secondo la nuove disposizioni degli artt. 132 cpc e 118 disp att. Cpc come riformati dalla L. 69/09; viene, pertanto, omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi.

L'attore impugna l'avviso di intimazione di pagamento [redacted] emesso da parte di Equitalia Riscossione spa esponendo di aver così appreso per la prima volta di avere a proprio carico quattro cartelle di pagamento tutte emesse per sanzioni amministrative al codice della strada, due elevate dal Comune di [redacted] due da quello di [redacted].

Il primo cartello di pagamento n° [redacted] del Comune di Cecina, n° [redacted] del Comune di Cascina, n° [redacted] del Comune di [redacted] e n° [redacted] del Comune di [redacted].

Eliminatamente bisogna osservare che l'opposizione proposta è inammissibile in quanto l'attore oppone nei 30 giorni dalla notifica di intimazione di pagamento asserendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e, pertanto, è rimesso in termini per opporre le cartelle



IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Emanuela Frosolini

pertant  
causa  
Giudice  
16/10/2  
a car  
ammir  
config  
specie  
spetta  
comp  
n. 15  
accel  
abbic  
amm  
Nel n  
dell'  
page  
circo  
più  
un'ir  
prov  
Dop  
mal  
inte  
la s  
233  
per  
al  
de  
l'ef  
de  
pr



cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010); 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 25/08/2017, n. 20425 "Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo. Ne consegue che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Pertanto, nel caso della riscossione della


tassa  
manca  
l'appli  
notific  
Perta  
giuris  
ossia  
giudi  
casc  
28 L.  
con  
crec  
opp  
per  
atte  
eve  
pa  
di  
al  
di  
vi  
q  
n  
a  
a  
p  
p  
t  
c  
i

IL GIUDICE IN FACE  
Avv. Emanuela Ercofani

tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento."

Pertanto, poiché nel caso di specie non vi è una sentenza/provvedimento giurisdizionale che accerta il credito del Comune, ma solo una cartella, ossia un atto amministrativo che per sua natura non ha efficacia di giudicato, la prescrizione è quella originaria del credito vantato, ossia nel caso di specie, trattandosi di sanzioni amministrative, quinquennale ex art. 28 L. 689/81. In questo senso Sent. SU 23397/2016: "... Per tale indirizzo l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, qualunque sia il credito cui si riferisce - quindi, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via - pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo (ed eventualmente anche del precetto, come accade per la cartella di pagamento de qua), tuttavia è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perchè è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A."; **Sent. Trib. Torino 6.3.2017**: "Deve ritenersi che il diritto al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni del codice della strada sia soggetto alla prescrizione quinquennale e che la cartella esattoriale sia equiparabile al precetto e non al decreto ingiuntivo: ne consegue che non può considerarsi applicabile l'articolo 2953 c.c. per effetto della mancata opposizione alla cartella nei termini di legge, dovendo osservarsi che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario e che, nel caso in cui il diritto divenga definitivo non in forza di una sentenza irrevocabile, si applica il termine di prescrizione breve previsto in base alla natura del credito." (Trib. Torino, sent. n. 577/2015.) Ciò anche in forza dell'art. 209 cod. str. che rimanda all'art. 28 della L. n. 689 del 1981. Questo giudice aderisce a tale orientamento giurisprudenziale di merito, ritenendo che solo l'accertamento giudiziale possa determinare l'allungamento del periodo prescrizione di un credito (in ipotesi più breve), proprio per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Emanuela Ercolini



IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Emanuela Ercolini

ha verificato la fondatezza della pretesa azionata. Per contro, in difetto di previsione normativa in tal senso, non soccorre alcuna giustificazione che permetta di ricondurre un aumento del termine di prescrizione al comportamento della parte che decida di non impugnare l'iscrizione al ruolo, in mancanza di qualsiasi accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa dell'Ente creditore. In conclusione, si ritiene che la mera non opposizione della cartella di pagamento, non possa determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti derivanti da sanzioni amministrative.

Pertanto, non essendoci stati atti interruttivi dopo il 2004 e fino al 2017, la prescrizione era già maturata per tutte le cartelle opposte. L'opposizione viene quindi accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € [redacted] di cui € [redacted] per compensi, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cap come per legge ex DM 55/2014, in favore dell'attore. Pone a carico della convenuta le spese successive occorrente.

**P.Q.M.**

La Giudice di Pace definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione e dichiara prescritti i crediti sottostanti le cartelle opposte. Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite come sopra liquidate in € [redacted] di cui € [redacted] per compensi, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cap come per legge ex DM 55/2014, stante il valore della causa e l'attività in concreto svolta, nonché le successive occorrente.

Livorno, il 16.08.2018.

Si comunichi.

**IL GIUDICE DI PACE**  
**Avv. Emanuela Ercoletti**

*Emanuela Ercoletti*



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Dr.ssa Maria Giovanna Giallanza

*Maria Giovanna Giallanza*

Depositato in Cancelleria

Livorno 20 AGO. 2018



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Dr.ssa Maria Giovanna Giallanza

*Maria Giovanna Giallanza*

to di  
che  
e al  
e al  
zza  
on  
na  
diti  
la  
e  
i



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
LIVORNO**

E' copia conforme al suo originale  
Il Funzionario sottoscritto, su richiesta effettuata  
dall'Avv. ██████████ in data 24/8/2018  
appone la seguente formula esecutiva.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza  
a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi,  
quando ne siano legalmente richiesti.

Livorno, li

15 SET. 2018



**IL CANCELLIERE**  
(Dot. Maurizia Faracovi)

Esatti € 6,79  
per diritti di cancelleria  
Il Cancelliere  
P.